



Federazione Regionale CIMO Sicilia
Via Quieta, 65 – 95129 Catania
Tel/FAX 095.430812
Mail: cimo.sicilia@virgilio.it
Pec: cimo.sicilia@pec.it

Ai Sig.ri Commissari
selle ASP - Aziende Ospedaliere – Ospedaliero/Universitarie
Regione Sicilia

e pc. All'Assessore Regionale della Salute
Avv. Ruggero Razza

Al Dirigente Generale DPS
Ing. Mario La Rocca

A tutti i Segretari Aziendali CIMO
delle ASP - Aziende Ospedaliere – Ospedaliero/Universitarie
Regione Sicilia

Oggetto: Illegittimità nei Bandi di mobilità regionale ed interregionale. Diffida.

La Segreteria Regionale CIMO Sicilia precisa, relativamente ai Bandi per la mobilità regionale ed interregionale del personale del SSR, che la normativa vigente e consolidati orientamenti giurisprudenziali non prevedono in alcun modo la possibilità che le citate procedure vengano espletate mediante la modalità **“per titoli e colloquio”**.

Si richiama in proposito quanto disposto dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e i numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione (cfr. Sentenze 14698/2005, 26420/2006, 19564/2006, 16185/2006), secondo cui il passaggio diretto per mobilità di un dipendente tra pubbliche amministrazioni si configura come **cessione del contratto di lavoro** (espressione introdotta all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 dalla Legge 246/2005) che lascia immutate la posizione e le tutele del lavoratore (anzianità di servizio, qualifica, trattamento economico) e che in quanto tale è disciplinata dal Codice Civile (art. da 1406 a 1410).

Secondo l'orientamento della Cassazione, **la mobilità non può essere considerata come “nuova assunzione”** e il dipendente che ad essa accede non può essere sottoposto a nuova procedura concorsuale, in quanto già sostenuta presso l'amministrazione cedente.

La cessione del contratto di lavoro si perfeziona unicamente, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale dovrà essere assegnato e previo rilascio del nulla

osta da parte dell'Azienda cedente, mediante la valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, risultando pertanto illegittimo il ricorso al colloquio o a procedure similari.

Semmai le Aziende **hanno facoltà di indicare nel Bando di mobilità i requisiti e le competenze specifiche da possedere in relazione alla disciplina da ricoprire**, che vanno debitamente documentati e certificati da parte dei soggetti interessati.

Si aggiunga che il dipendente oggetto di trasferimento per mobilità **non può essere nuovamente sottoposto al periodo di prova**, obbligo già assolto all'atto della prima assunzione presso la P.A. rispetto alla quale la mobilità non configura, come già detto, novazione del rapporto di lavoro ma continuità a tutti gli effetti con il precedente rapporto

Si invitano e si diffidano pertanto i destinatari in indirizzo ad astenersi dal bandire procedure di mobilità illegittime e ad apportare gli opportuni correttivi negli atti deliberati e nei Bandi già adottati.

Si invitano i Segretari Aziendali CIMO delle Aziende Sanitarie, che leggono per conoscenza, a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure in oggetto, segnalando tempestivamente alla Segreteria Regionale eventuali comportamenti difforni da parte delle Direzioni Aziendali.

Nel perdurare di tale situazione la scrivente Segreteria Regionale si riserva di adire le vie legali.

Catania 16 aprile 2018

f.to

Il Segretario Regionale CIMO
Dr Giuseppe Riccardo Spampinato